



COMUNE DI GENOVA

**REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' E  
CRITERI PER L'AMMISSIONE IN  
STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI (CENTRI  
DIURNI) DI ANZIANI E DI CATEGORIE  
ASSIMILABILI**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 9 aprile 2002



COMUNE DI GENOVA

## **REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' E CRITERI PER L'AMMISSIONE IN STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI (CENTRI DIURNI) DI ANZIANI E DI CATEGORIE ASSIMILABILI**

### **Art. 1) - OGGETTO**

Il Centro Diurno è un servizio integrato socio-assistenziale e sanitario, a carattere semiresidenziale diurno, erogato sia attraverso strutture gestite dalla C.A. sia attraverso strutture in regime di convenzionamento con il Comune di Genova.

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità per l'ammissione nel Centro Diurno gestito direttamente dalla C.A. presso l'Istituto S. Raffaele e nei Centri Diurni in regime di convenzionamento di anziani, affetti prevalentemente da patologie psico-involutive senili, e di altri soggetti di cui al successivo art. 2.

Il presente regolamento si applica:

- a tutte le richieste di ammissione al Centro Diurno presso l'Istituto S. Raffaele, ferma restando l'assunzione integrale a carico degli utenti inseriti nella fascia due di cui al successivo art. 11 dell'onere di pagamento della quota sociale.
- alle richieste di ammissione ai Centri Diurni convenzionati con esenzione o a tariffa agevolata avanzate dagli utenti inseriti nelle prime due fasce del successivo art. 11.

### **Art. 2) - DESTINATARI**

Il Centro Diurno è rivolto ad anziani ultrasessantenni, residenti nel territorio comunale, parzialmente o totalmente non autosufficienti, prioritariamente affetti da forme psico - involutive cerebrali, ivi compresa la Sindrome di Alzheimer, che esprimono bisogni non sufficientemente gestibili a domicilio, ma non ancora di entità tale da richiedere il ricovero a tempo pieno in strutture residenziali o comunque che abbiano una rete parentale che consenta di posticipare il più a lungo possibile il ricorso all'istituto.

Il Centro Diurno è inoltre rivolto a soggetti disabili infrassessantenni le cui condizioni psico-fisiche siano assimilabili a quelle degli anziani (stato di salute invalidante in forma permanente, impossibilità fisica a svolgere attività lavorativa), residenti nel Comune di Genova, in precarie condizioni di autosufficienza e la cui condizione sia compatibile con quella di soggetti anziani a prescindere dal dato anagrafico.

L'inserimento dei soggetti sopra indicati può essere autorizzato in via continuativa, o in via temporanea nei seguenti casi:

- casi particolarmente complessi per i quali si renda necessario un periodo di osservazione e il cui inserimento sia finalizzato alla valutazione multidisciplinare;
- anziani inseriti in "progetti di deistitutizzazione" o dimessi dall'ospedale o dalla R.S.A. per consentire un graduale rientro degli stessi nel proprio ambiente domiciliare;
- anziani e/o altri soggetti che richiedono un elevato grado di assistenza per l'erogazione di cure adeguate e per il sostegno alla famiglia su cui grava il peso assistenziale (inserimenti "di sollievo").

### **Art. 3) - FINALITA'**

Nel progettare e nel gestire gli interventi oggetto del presente regolamento, la C.A. persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone anziane, prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psicofisico tramite una risposta personalizzata ai bisogni, nel pieno rispetto delle differenze, delle volontà e degli stili di vita espresse dai singoli.

### **Art. 4) - PRINCIPI**

Il sistema di erogazione degli interventi di cui al presente regolamento si conforma a principi di universalità, uguaglianza e imparzialità.

Deve essere garantita la parità di trattamento, intesa come divieto di ogni discriminazione in relazione alle condizioni personali e sociali degli ospiti e come necessità che le prestazioni erogate tengano conto delle peculiarità proprie di ogni singolo caso.

### **Art. 5) PRESTAZIONI DEL CENTRO DIURNO**

Il Centro Diurno eroga le seguenti prestazioni:

1. Prestazioni sanitarie (assistenza medico-geriatrica, assistenza infermieristica, eventuali trattamenti F.K.T. individuali non intensivi);
2. assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane (nursing);
3. bagni assistiti e cura dell'igiene personale;
4. cure podologiche di mantenimento;
5. attività aggregative e ricreativo culturali;
6. Attività di riattivazione cognitivo-sensoriale (attività di stimolazione cognitiva, ludo-ergoterapia, attività occupazionali, di animazione culturale, di sostegno alla autostima, di stimolo alla socializzazione);
7. R.O.T. (Reality Orientation Therapy) e/o metodo Validation;
8. fisioterapia di gruppo ed attività motoria;
9. somministrazione pasti (colazione, pranzo e merenda);
10. sostegno psicologico ed orientamento alla famiglia;

Sono garantite diete personalizzate per il trattamento di alterazioni metaboliche o per eventuali specifiche esigenze dell'ospite.

Il trasporto non è compreso nelle prestazioni collegate al presente servizio.

Il Centro Diurno redige, di norma entro un mese dal momento dell'ingresso, in linea con gli obiettivi fissati dalla Unità di Valutazione Multidisciplinare (di seguito U.V.M.), un piano individualizzato di assistenza finalizzato agli obiettivi individuati per ciascun ospite, da sottoporre a verifiche periodiche.

Il piano sarà redatto in accordo con l'Assistente Sociale del Distretto Sociale di provenienza, per l'opportuno coordinamento e la continuità dell'intervento.

L'équipe multidisciplinare del Centro, in linea con gli obiettivi fissati dalla U.V.M., attua il progetto personalizzato di assistenza per il singolo ospite, lo verifica periodicamente, cura l'aggiornamento dello stesso monitorando l'evoluzione e le modifiche della disabilità e garantisce adeguato supporto ed informazione alla famiglia.

### **Art. 6) - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'orario di apertura del Centro Diurno è dalle ore 7,30 alle ore 18 per almeno cinque giorni settimanali.

Sono previste forme di flessibilità per casi particolari.

Il servizio reso mira a perseguire l'obiettivo di erogare un'assistenza qualitativamente appropriata sia secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali, sia secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia (principio della verifica di qualità delle prestazioni rese).

#### **Art. 7) - SISTEMA DEGLI ACCESSI**

Il Centro Diurno è parte della rete sociosanitaria di servizi per gli anziani: l'accesso avviene pertanto attraverso i servizi distrettuali sanitari e sociali, previa valutazione della U.V.M. competente territorialmente.

La stessa U.V.M., in accordo con l'équipe del Centro Diurno, fissa gli obiettivi di cura e verifica periodicamente l'andamento del Progetto Individualizzato di Assistenza (P.I.A.) predisposto ai sensi del precedente art. 5).

#### **Art. 8) - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE**

La domanda per l'ammissione a titolo gratuito o a tariffa sociale agevolata nei Centri Diurni, redatta su apposito modulo sottoscritto da parte dell'interessato, deve essere presentata al Distretto Sociale di appartenenza unitamente alla documentazione di seguito indicata:

- a) certificazione sanitaria del medico di base e/o ospedaliero comprovante le condizioni di salute, ove ritenuta necessaria dal medico della U.V.M.;
- b) dichiarazione ai fini ISEE relativa alla situazione economica del nucleo familiare dell'interessato con calcolo dell'ISEE nei modi e nei termini previsti dalla legge e da provvedimenti attuativi.

Qualora l'utente versi in stato di incapacità accertata dal medico dell'U.V.M., risultante dall'apposita scheda AGED o altra analoga, la sottoscrizione dell'interessato in calce alla domanda viene sostituita dalla sottoscrizione di un familiare in linea retta o collaterale fino al terzo grado, o, in mancanza di parenti, dalla certificazione del medico della U.V.M. e da una relazione dell'Assistente Sociale competente.

In caso di impossibilità fisica alla sottoscrizione della domanda da parte dell'interessato, l'Assistente Sociale di cui sopra attesta in calce alla domanda medesima tale impossibilità nonché di aver ricevuto la dichiarazione di volontà espressa dalla persona.

Nella domanda dovrà essere indicata la frequenza settimanale con la quale è richiesto l'inserimento al Centro Diurno.

Il Comune provvede alla comunicazione dell'esito della richiesta all'interessato entro 45 giorni dal ricevimento della domanda corredata dalla documentazione richiesta.

#### **Art. 9) - ELEMENTI DI VALUTAZIONE**

Le richieste di ammissione sono valutate dal Distretto Sociale sulla base dei seguenti elementi:

Condizione di salute

risultanti dall'apposita scheda AGED o altra analoga compilata da parte dell'U.V.M.;

Situazione individuale, familiare e sociale

risultante dalla relazione dell'Assistente Sociale del Distretto Sociale;

Prima ipotesi di Piano individualizzato di assistenza

Situazione economica: calcolata nei modi previsti dall'art. 8 del presente regolamento.

## **Art. 10) - DIRITTI DEL CITTADINO UTENTE**

Le persone che si rivolgono ai Servizi Sociali hanno diritto:

- a) ad un intervento di carattere professionale che valuti il bisogno, tenuto anche conto delle richieste specifiche di intervento dell'utente o dei suoi familiari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili;
- b) ad una completa informazione su servizi e prestazioni esistenti e sulle modalità per accedervi;
- c) alla realizzazione del programma assistenziale personalizzato e condiviso con il destinatario dell'intervento;
- d) al controllo, da parte del Comune, sulla qualità sia dei servizi erogati direttamente, sia di quelli gestiti dai soggetti terzi;
- e) alla riservatezza.

## **Art . 11) - COSTO DEL SERVIZIO, CAPACITA' ECONOMICA DELL'UTENTE E CORRISPONDENTE APPLICAZIONE TARIFFARIA.**

a) - La retta giornaliera comprensiva di tutte le prestazioni di carattere sociale e sanitario di cui al precedente art. 5 è ripartita fra Azienda USL (quota sanitaria) e utente (quota sociale) in misura proporzionale alla diversa incidenza delle suddette prestazioni sul costo della retta e viene concordata sulla base di intese fra USL e Comune di Genova.

Il Comune di Genova interviene nel pagamento della quota sociale per i soggetti, previamente autorizzati, la cui capacità economica, valutata secondo i criteri di cui al punto successivo, rientri in quella prevista dal presente regolamento.

b) - La capacità economica dell'utente, per l'accesso al Centro Diurno, è determinata in applicazione dei criteri di cui al D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni (ISEE), riferito al nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo medesimo.

Vengono individuate diverse fasce tariffarie per la contribuzione al costo del servizio, con riferimento alla sola quota sociale, come indicate nella seguente tabella:

<b>Fascia</b>	<b>ISEE in Euro (su base annua)</b>	<b>ISEE in Lire (su base annua)</b>	<b>Quota pro die dovuta dall'interessato (percentuale della quota sociale)</b>
<b>0</b>	<b>= &lt; 8263,31</b>	<b>= &lt; 16.000.000</b>	<b>ESENZIONE</b>
<b>1</b>	<b>da 8263,32 a 10329,14</b>	<b>da 16.000.001 a 20.000.000</b>	<b>50%</b>
<b>2</b>	<b>&gt; 10329,14</b>	<b>&gt; 20.000.000</b>	<b>100%</b>

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D.Lgs. 130/2000, verrà applicato un abbattimento sull'ISEE dell'interessato di € 258,23 (pari a L. 500.000) in caso di richiesta del servizio da parte di persona sola, ovvero:

- senza parenti individuati ai sensi dell'art. 433 C.C.
- senza alcun convivente dal punto di vista anagrafico.

In caso di revisione dell'importo della quota sociale, da parte degli Enti competenti, potrà essere valutata la modifica della tabella di applicazione dell'ISEE, di cui al presente art. 11, con provvedimento di Giunta Comunale.

#### **Art. 12) - IMPEDIMENTO ALLA DICHIARAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'ISEE**

Qualora l'interessato si trovi in una situazione di impedimento, per ragioni connesse allo stato di salute, e la sua situazione economica non fosse rilevabile da una dichiarazione ai fini ISEE in corso di validità, ai fini dell'autocertificazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR n. 455 del 28.12.2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Qualora l'interessato sia soggetto a tutela o curatela si applica quanto previsto dall'art. 5 del DPR. 455/2000.

Qualora l'interessato si trovi in una situazione di impedimento, per ragioni connesse allo stato di salute, e non sia possibile ricorrere all'opportunità di cui al primo comma del presente articolo sarà possibile procedere comunque alla erogazione del servizio a titolo gratuito. Al fine di valutare la capacità contributiva e consentire il recupero delle quote eventualmente dovute con effetto dalla data di effettiva erogazione del servizio, il Comune segnalerà tempestivamente la situazione al Giudice Tutelare per i provvedimenti del caso.

#### **Art. 13) - AMMISSIONE E LISTA DI ATTESA**

Le domande degli aventi titolo all'inserimento saranno ordinate sulla base della data di presentazione delle stesse.

L'ammissione al Centro Diurno dell'utente è subordinata alla posizione che lo stesso occupa in lista di attesa ed avviene mediante atto autorizzativo sottoscritto dal Dirigente competente per Settore.

L'autorizzazione è inviata al Centro Diurno con allegata scheda di valutazione funzionale e documentazione necessaria all'attivazione dell'intervento.

#### **Art. 14) - MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA QUOTA A CARICO DELL'INTERESSATO**

In caso di inserimento presso Centri Diurni gestiti direttamente dalla Civica Amministrazione l'interessato è tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione con la quale si impegna alla corresponsione della quota dovuta.

Il versamento della quota avverrà attraverso la Civica Tesoreria secondo le modalità che saranno comunicate all'interessato al momento della sottoscrizione stessa.

In caso di inserimento presso Centri Diurni gestiti da Enti terzi convenzionati con il Comune, l'interessato verserà direttamente al gestore la quota a proprio carico, mentre il Comune corrisponderà la quota restante secondo le modalità di pagamento già in uso per la liquidazione delle rette di ricovero, salvo diverse modalità che verranno concordate con gli Enti gestori.

In ogni caso dovrà essere versata la quota dovuta solo per le effettive giornate di presenza.

## **Art. 15) - SOSPENSIONI E DIMISSIONI**

Le dimissioni dal Centro Diurno possono avvenire su richiesta scritta dell'anziano o di un suo familiare o tutore, o, qualora l'anziano sia inabilitato, con l'assistenza del curatore.

Possono inoltre essere disposte dal responsabile del Centro Diurno in caso di comprovata incompatibilità dell'ospite alla vita comunitaria, per motivi sanitari e comportamentali.

In caso di mancata frequenza al Centro Diurno per oltre 30 gg. consecutivi l'inserimento, di norma, è da considerare sospeso, salvo casi particolari che potranno essere valutati.

Il posto rimasto vacante potrà essere occupato da altra persona in attesa di ingresso, secondo le modalità di cui al precedente articolo 13).

Qualora l'ospite sospeso chieda di riprendere la frequenza, sarà riaccolto compatibilmente con la disponibilità di posti in quel momento.

Se la sospensione supera i gg. 45 consecutivi, l'ospite, di norma, sarà dimesso, ed in caso di domanda di reingresso la richiesta dovrà essere rivalutata come nuova domanda, ed inserita nuovamente in lista d'attesa secondo le modalità di cui al precedente art. 13.

E' altresì possibile che, per ragioni personali o familiari, l'interessato o la sua famiglia concordi con il Centro Diurno un'interruzione della frequenza per un periodo comunque non superiore ai 60 giorni.

In tal caso il posto rimasto temporaneamente libero potrà essere occupato da altre persone in lista di attesa per il periodo corrispondente al fine di garantire al maggior numero di famiglie uno sgravio, ancorché temporaneo, del carico assistenziale, oltre che per consentire il pieno utilizzo della struttura.

## **Art. 16) - DEROGHE**

In casi eccezionali di comprovata urgenza e gravità della situazione del richiedente sotto l'aspetto socio - sanitario, il Dirigente competente per Settore, valutati gli elementi emersi dalla istruttoria, potrà derogare, con espressa motivazione, al versamento della quota dovuta dall'interessato.

Qualora per motivi di causa maggiore ed in presenza di possibili gravi pregiudizi all'integrità psicofisica della persona, attestati dal servizio sociale, non sia possibile osservare le procedure previste dal presente regolamento, si potrà procedere all'ammissione alle prestazioni ritenute indispensabili, anche in deroga, salva la possibilità, da parte del Comune, di richiedere all'interessato la dovuta contribuzione.

Il Comune si riserva pertanto di acquisire la documentazione relativa alla situazione economica dell'interessato e di applicare la corrispondente tariffa contributiva.

## **Art. 17) - MOROSITA'**

Qualora l'utente non corrisponda la quota a proprio carico, l'Amministrazione, previa ingiunzione di pagamento, procederà al recupero coattivo con la formazione dei ruoli a mezzo cartella esattoriale, secondo le norme previste dal D.P.R. n. 43/1988 e n. 602/1973 e loro modificazioni. A carico degli iscritti a ruolo saranno addebitati gli interessi di ritardato pagamento ed i compensi per le riscossioni coattive aggiuntive.

La Civica Amministrazione potrà procedere alla sospensione del servizio fino all'avvenuto pagamento dell'importo dovuto.

## **Art. 18) - REVISIONE ED AGGIORNAMENTI**

Le soglie ISEE per l'accesso al servizio verranno aggiornate annualmente sulla base dell'indice tendenziale ISTAT del mese di novembre, salvo conguaglio positivo o negativo, da

effettuarsi con provvedimento dell'anno successivo, tenendo conto dell'indice ISTAT effettivo riferito all'intero anno solare.

La quota di contribuzione a carico dell'utente verrà determinata sulla base dell'ISEE rilevato da dichiarazione in corso di validità al momento della domanda per l'accesso al servizio.

La situazione economica dell'utente ai fini della contribuzione al costo del servizio verrà rivista alla scadenza di validità annuale della dichiarazione ai fini ISEE presentata contestualmente alla domanda e successivamente a cadenza biennale.

A tal fine dovrà essere acquisita la documentazione aggiornata sulla situazione economica dell'utente, volta a determinare la nuova capacità economica.

La revisione può altresì essere disposta a richiesta dell'utente in caso di rilevanti mutamenti della situazione economica del medesimo, anche al di fuori della scadenza sopra indicata; in tal caso dovrà essere prodotta ed elaborata una nuova dichiarazione ai fini ISEE.

#### **Art. 19) - MODALITA' ORGANIZZATIVE PER IL CENTRO DIURNO A GESTIONE DIRETTA DELL'ISTITUTO SAN RAFFAELE DI CORONATA**

Al Centro Diurno a gestione diretta dell'Istituto San Raffaele di Coronata si applicano le seguenti modalità organizzative specifiche:

- il presente regolamento si applica per tutte le immissioni di ospiti al Centro Diurno
- l'ordine di accesso al Centro Diurno potrà subire limitate variazioni, oggettivamente motivate da esigenze di funzionalità e di ottimale assistenza del gruppo ospiti;
- in situazioni di particolare urgenza, qualora non risultassero disponibili posti a tempo pieno, potrà essere disposto un iniziale inserimento a tempo parziale, previa accettazione del richiedente e compatibilmente con la capienza massima giornaliera.

#### **Art. 20) - DISPOSIZIONI FINALI**

a) di dichiarare che l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente provvedimento decorre dal 15° giorno dalla data di esecutività del provvedimento medesimo;

b) per quanto concerne i soggetti già in lista di attesa o collocati in lista la documentazione agli atti verrà integrata con la dichiarazione ai fini dell'ISEE prevista dal presente provvedimento, entro 90 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento;

c) per quanto concerne i soggetti già inseriti in Centri Diurni la loro condizione economica verrà resa conforme alle disposizioni di cui al presente regolamento entro 90 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento;

d) l'onere del pagamento del contributo a carico degli utenti già inseriti nei Centri Diurni decorre dalla data di entrata in vigore del provvedimento, come determinata ai sensi del precedente punto a)".